



Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

COPIA

DELIBERAZIONE N. 45 DI CONSIGLIO COMUNALE

Estratto dal verbale della seduta del 24/06/2010

OGGETTO:

**ISTITUZIONE TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE E APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 238, D.LGS.152/2006 - SOPPRESSIONE
DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE DI CUI ALL'ART.49 D. LGS.22/1997.**

L'anno duemiladieci il giorno ventiquattro del mese di Giugno alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione del Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, notificata a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. L'ordine del giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento i consiglieri:

CANOVI ROMANO	Sindaco	Presente
VIGNALI GIANLUCA	Consigliere	Presente
QUATRINI MANUEL	Consigliere	Presente
RICCI MAURIZIO	Consigliere	Presente
VIGNUDINI MAURIZIO	Consigliere	Presente
CAPPI LORENZO	Consigliere	Presente
SCARUFFI STEFANO	Consigliere	Presente
CELLURALE CARMELA	Consigliere	Assente
TEBALDI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
TEDESCHINI VITO	Consigliere	Assente
LAMI VALTER	Consigliere	Presente
GRAZIANI BERNARDETTA	Consigliere	Presente
PASINI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
MUZZARELLI GIAN LUCA	Consigliere	Presente
BIOLCHINI LUCIANO	Consigliere	Presente
BERNARDONI GIOVANNI	Consigliere	Assente
CHICHI MASSIMO	Consigliere	Presente
MELCHIORRI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
ORLANDINI MORENO	Consigliere	Presente
CANTERGIANI GIAMPAOLO	Consigliere	Presente
VIGNOCCHI GIAN LUCA	Consigliere	Presente

Presenti N. 18 Assenti N. 3

Risultano inoltre presenti, durante la seduta, gli Assessori: CARGIOLI, FERRARI, GALLI, GIANELLI, ISEPPI E PARENTI.

Assume la presidenza il Sig. VIGNALI GIANLUCA - Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Generale Dr. GIOVANELLI GIAMPAOLO.

Il Presidente, dando atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO:

ISTITUZIONE TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 238, D.LGS.152/2006 - SOPPRESSIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE DI CUI ALL'ART.49 D. LGS.22/1997.

(Come previsto del comma 1[^] dell'art. 89 del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale gli interventi vengono integralmente registrati su supporto informatico e successivamente trascritti nel Resoconto integrale della seduta del Consiglio Comunale).

Al termine dell'illustrazione della proposta di deliberazione da parte dell'Assessore Ferrari intervengono i consiglieri Muzzarelli e Tebaldi. Replica l'Assessore Ferrari.

Il Presidente, accertato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone ai voti la seguente proposta di deliberazione che viene approvata con il seguente esito:

consiglieri presenti	n. 18
consiglieri votanti	n. 11
voti favorevoli	n. 11
astenuti	n. 7 (Muzzarelli, Biolchini, Chichi, Melchiorri, Orlandini, Cantergiani e Vignocchi)

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, visto che il Regolamento allegato alla presente deliberazione entra in vigore dal 1° gennaio 2010 ed occorre permettere al Gestore l'immediata applicazione del nuovo regime;

Con n. 11 voti favorevoli, n. 7 astenuti (Muzzarelli, Biolchini, Chichi, Melchiorri, Orlandini, Cantergiani e Vignocchi), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dare Immediata Eseguitività alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- l'articolo 53, comma 16 della legge n. 388/2000 ai sensi del quale il termine per approvare i regolamenti comunali relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsto;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2010 che ha differito al 30 giugno 2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 da parte degli enti locali;
- il Regolamento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 183 del 18/12/2002, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la Tariffa Igiene Ambientale, disciplinata dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 (cd. "Decreto Ronchi") in sostituzione della TARSU, disciplinata dal D.Lgs.



n. 507/2003;

- l'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 che ha istituito la Tariffa Integrata Ambientale, previa soppressione della Tariffa d'igiene Ambientale di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997;
- l'art. 238, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006, a mente del quale “...sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”;
- l'art. 264, comma 1, lett. i), dello stesso D.Lgs. n. 152/2006, secondo la quale “.. a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente D.Lgs (...) è abrogato il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato D.Lgs. n. 22 del 1997 continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi, previsti dalla parte quarta del presente decreto”;

Visto che:

- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238/2009 ed ordinanza n. 64/2010, e la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 8313/2010, hanno statuito che la Tariffa Ronchi è un tributo;
- l'Agenzia delle Entrate, con nota prot. n.954-52944/2010 del 15 aprile 2010, in risposta ad un'istanza di interpello presentata da un gestore ha confermato che la TIA è un tributo e come tale è esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA;

Visto:

- l'art. 14, comma 33 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, a mente del quale: «le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria»;
- l'art. 5, comma 2-quater, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 (legge conv. n. 13/2009) che stabilisce quanto segue: “Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendono adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”;

Considerato che ad oggi il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non è stato ancora emanato, e non risultano indicazioni di una sua prossima emanazione;

Ritenuto, pertanto, che in base ai decreti legge n. 208/2008 e n. 78/2010 sia possibile oggi dare attuazione “provvisoria” alla TIA avente carattere di corrispettivo, disciplinata dal D.Lgs. n. 152/2006, e che tale attuazione provvisoria possa avvenire senza stravolgere l'impianto regolamentare e tariffario, visto che l'attuazione della Tariffa Integrata ambientale avviene mediante applicazione del metodo “normalizzato” di cui al D.P.R. 17 aprile 1999, n. 15;

Considerato che:

- il passaggio dalla Tariffa d'igiene ambientale (di cui al D.Lgs. n. 22/1997) alla Tariffa integrata ambientale (di cui al D.Lgs. n. 152/2006), permette di non stravolgere le modalità operative e procedurali oggi in uso, ivi compreso il sistema tariffario, anche in considerazione delle modifiche che saranno apportate con l'attuazione del Federalismo Fiscale previsto dalla legge n. 42/2009;



- il mantenimento della Tariffa d'igiene ambientale, al contrario, obbliga il Comune, a seguito del riconoscimento della sua natura tributaria, ad incrementare le tariffe del 10%, al fine di coprire il costo dell'IVA che prima era addebitata agli utenti finali ed ora al Comune, sicché la riconosciuta non assoggettabilità ad IVA della quota a carico degli utenti finali, da un lato non comporta alcun beneficio per le utenze domestiche, visto che l'importo finale risulterebbe comunque invariato, e dall'altro lato, invece, comporta un aggravio di costi per le utenze non domestiche, visto che non potranno più portarsi in detrazione l'IVA, e ciò in un momento già difficile per la crisi economica in atto;

Vista la circolare Anci Emilia Romagna del 18 giugno 2010 con la quale si ribadisce che in base alle norme sopraccitate i Comuni possono deliberare entro il 30 giugno 2010 il passaggio dalla Tia Ronchi alla Tia corrispettivo, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 se la delibera regolamentare è approvata entro il termine stabilito per l'approvazione dei bilanci di previsione, ovvero, in base al D.M 29 aprile 2010, entro il 30 giugno 2010;

Su proposta della Giunta;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile Servizio Tributi-Entrate e del Responsabile del Servizio Ambiente e Protezione Civile, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 - comma 1[^] - del D.Lgs. 18.08.00 n.267;

Visto che il Direttore dell'Area Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49 - comma 1[^] - del D.Lgs. 18.8.00 n. 267, non ha espresso alcun parere sulla proposta, in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile e finanziaria;

DELIBERA

1. Di istituire, per le motivazioni citate in premessa, la tariffa integrata ambientale T.I.A. e approvare il relativo Regolamento ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a decorrere dal 1[^] Gennaio 2010;
2. Di abrogare contestualmente la tariffa di igiene ambientale e relativo regolamento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 22/1997;
3. Di dare atto che il soggetto gestore del servizio Hera Spa provvede alla riscossione della tariffa;
4. Di dare atto che la presente deliberazione consigliere ha efficacia subordinatamente alla mancata emanazione entro il 30 giugno 2010 del regolamento ministeriale di cui all'art. 238 del D.Lgs. 152/2006.



Allegato



COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**



INDICE

TITOLO I - Disposizioni Generali

- Articolo 1 - Istituzione della tariffa
- Articolo 2 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento
- Articolo 3 - Assoggettamento a tariffa
- Articolo 4 - Definizioni

TITOLO II – Gestione e Costo del servizio, Tariffe

- Articolo 5 - Gestione e costo del servizio
- Articolo 6 - Piano finanziario
- Articolo 7 - Presupposti per l'applicazione della tariffa
- Articolo 8 - Determinazione della tariffa
- Articolo 9 - Soggetti dell'obbligazione tariffaria
- Articolo 10 - Categorie di utenza
- Articolo 11 - Tariffa giornaliera

TITOLO III Applicazione della tariffa

- Articolo 12 - Utenze domestiche: determinazione del numero degli occupanti
- Articolo 13 - Locali ed aree oggetto della tariffa
- Articolo 14 - Commisurazione delle superfici
- Articolo 15 - Esclusioni e riduzioni delle superfici
- Articolo 16 - Riduzioni tariffarie
- Articolo 17 - Agevolazioni
- Articolo 18 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

TITOLO IV - Comunicazioni, verifica dell'entrata, riscossione, rimborsi e penalità.

- Articolo 19 - Manifestazioni ed eventi
- Articolo 20– Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico
- Articolo 21- Comunicazioni
- Articolo 22 - Modalità di presentazione delle comunicazioni
- Articolo 23 - Rimborsi
- Articolo 24 - Verifica dell'entrata
- Articolo 25 - Riscossione e conguagli
- Articolo 26 - Violazioni e penalità
- Articolo 27 - Tributo ambientale
- Articolo 28 - Disposizioni transitorie e finali
- Articolo 29 – Rinvio ad altre disposizioni di legge



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio, recupero e smaltimento finale, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita, nel Comune di Pavullo nel Frignano, la tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, e del DPR 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito DPR 158).
2. In virtù della disposizione di cui all'art. 5, comma 2-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, la classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni del Decreto Ronchi, nonché al regolamento comunale adottato ai sensi e per gli effetti dello stesso.

La gestione dei rifiuti suddetti è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio.

Art. 2 – OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tariffa di cui al precedente articolo 1.
In particolare determina la classificazione delle categorie, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti.
2. Il presente Regolamento disciplina inoltre le modalità di riscossione volontaria e coattiva e le penalità previste per le violazioni.

Art. 3 – ASSOGGETTAMENTO A TARIFFA

1. Le attività di gestione dei rifiuti in regime di privativa assoggettate a tariffa sono quelle relative ai rifiuti urbani e assimilati, in particolare:
 - a) Raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;
 - b) Raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - c) Raccolte differenziate (materiali recuperabili e rifiuti urbani pericolosi);
 - d) Pulizia stradale (spazzamento meccanico, manuale, lavaggio strade e aree pubbliche, svuotamento cestini pubblici), raccolta delle foglie, raccolta rifiuti abbandonati, ecc.;
 - e) Smaltimento o recupero dei rifiuti indotti dalle attività di cui al punto precedente.
2. Sono esclusi dall'assoggettamento alla tariffa tutti i rifiuti speciali non assimilati nonché quelli pericolosi, secondo le modalità successivamente regolamentate.
3. Le attività di gestione dei rifiuti esclusi da privativa non sono soggette ad imposizione tariffaria.

Art. 4 – DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:
 - a) per «tariffa», il corrispettivo dovuto per il servizio di cui all'art.1;
 - b) per «gestore» il soggetto che provvede alle attività inerenti alla gestione dei rifiuti, secondo le norme del Regolamento comunale dei servizi, e alla riscossione della tariffa nel rispetto dei principi della convenzione;
 - c) per «convenzione» l'atto predisposto ai sensi di legge per l'affidamento del servizio e regolante i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il gestore;



- d) per «rifiuti», tutti i rifiuti, urbani e speciali assimilati come definiti e classificati dall'art. 7 del D.Lgs 22/97 e s.i.m.;
- e) per «metodo normalizzato» il criterio di determinazione della tariffa, regolamentato per legge (DPR 158/99 e s.i.m.).

TITOLO II

GESTIONE E COSTO DEL SERVIZIO, TARIFFE

Art. 5 – GESTIONE E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gestore provvede a tutte le fasi richieste dalla gestione dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati nel rispetto delle norme del Regolamento comunale per la disciplina del servizio medesimo, della convenzione e del contratto di servizio.
2. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento comunale. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa, automatica applicazione la tariffa.
3. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dal gettito della tariffa, compresi i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
4. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato .

Art. 6 - PIANO FINANZIARIO

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 238, del D.Lgs. 152/2006 e del DPR 158/99, il gestore predispone il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e lo trasmette al comune, entro i termini previsti per la approvazione del Bilancio.

Art. 7 – PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti, ed esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso secondo le disposizioni del vigente regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.
2. L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si ha con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobili o macchinari e finché queste condizioni permangono. Anche in mancanza dei presupposti suddetti l'occupazione di un locale per una utenza domestica si presume dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
3. Per le abitazioni coloniche o rurali ubicate fuori dai centri abitati e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivato il servizio di gestione dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed ai fabbricati.



4. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati e per le multiproprietà.

Art. 8 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. L'Amministrazione Comunale, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, stabilisce annualmente le tariffe, sia per la quota fissa che variabile, sulla base del piano finanziario predisposto dal gestore, dei parametri di riferimento per l'applicazione della tariffa indicati dal metodo normalizzato, delle scelte discrezionali definite nella delibera stessa di approvazione.
2. Il Comune, in caso di utenze che per la propria attività producono una quantità di rifiuti che si discosta dalla media ordinaria ovvero attività che non trovano riscontro nel D.P.R. 158/99, e s.i.m. potrà applicare appropriati coefficienti di produttività specifica di volta in volta determinati mediante metodi diretti od indiretti.
3. In caso di mancata determinazione della tariffa per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intende prorogata la tariffa in vigore.
4. La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad una autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato ed è applicata e riscossa dal gestore nel rispetto di quanto disposto o convenuto.
5. La tariffa è composta sulla base dei criteri previsti dal DPR 158/99 e successive modificazioni ed integrazioni, da una quota fissa (TF) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile (TV) rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di investimenti ed esercizio.
6. Il gestore dei servizi, sulla base delle indicazioni fornite nel metodo normalizzato, definisce le componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie necessarie per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa.
7. Il Comune ripartisce l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 238, comma 7, del D. Lgs.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9 – SOGGETTI DELL'OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

1. La tariffa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o conduce locali e/o aree, costituenti presupposto ai sensi dell'art.7, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio, per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica.
3. Nel caso di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree in uso



comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Il gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 3 del presente articolo, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
5. Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a non residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l'intero anno anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno.
6. Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive alberghiere o analoghe (residence, affittacamere e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

Art. 10 – CATEGORIE DI UTENZA

1. La tariffa prevede la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto della specificità della realtà comunale, di cui all'allegato al presente regolamento (tabella A).
3. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi di attività previste dal presente regolamento viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione al registro imprese, evidenziata nell'atto dell'autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
4. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività principale o prevalente.
5. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi. Il 50% delle aree e dei locali destinati a magazzino per l'attività di commercio all'ingrosso, in deroga a quanto stabilito al paragrafo precedente, sono classificati nella terza categoria delle utenze non domestiche, della tabella A) allegata al regolamento in oggetto, anche se classificati con codice ISTAT in altra categoria".
6. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

Art. 11 – TARIFFA GIORNALIERA

1. E' istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche



o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione, all'ammontare della tariffa attribuita alla categoria economica di appartenenza, o assimilabile come attitudine a produrre rifiuti, diviso per 365, ed il quoziente maggiorato del 50 % per la copertura dei maggiori costi del servizio fornito.
3. Il servizio erogato dietro corresponsione della tariffa giornaliera riguarda esclusivamente la gestione dei relativi rifiuti urbani, fermo restando l'obbligo di pagamento di eventuali oneri straordinari connessi con le manifestazioni ed attività .
4. La tariffa giornaliera non si applica nei casi di:
 - a) occupazione per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora;
 - b) occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.
5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente all'eventuale tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento della predetta tassa.
6. La tariffa giornaliera può essere applicata e riscossa dall'ufficio comunale competente ad autorizzare l'occupazione del suolo relativo; in tal caso l'importo riscosso per ogni trimestre è riversato al gestore entro la fine del bimestre successivo al netto di un aggio pari al 10 % sul riscosso, a titolo di corrispettivo per il servizio prestato.
7. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
8. Rimane di competenza del gestore l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni a cui si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
9. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa risulta inferiore a 2,00 Euro.

TITOLO III

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 12 – UTENZE DOMESTICHE: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a. domestiche residenti
 - b. domestiche non residenti.



2. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Con cadenza periodica, almeno annuale, il Comune accerta l'esatta composizione dei nuclei iscritti e provvede ad apportare le modifiche, rilevanti ai fini della tariffazione.
3. Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a uno (1) per tutti coloro che occupano locali od aree con una superficie complessiva inferiore a mq. 50 e un numero fisso di occupanti pari a due (2) negli altri casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene fissato con i criteri previsti nel precedente periodo."
4. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, etc. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio (cd. Centri diurni), le assenze derivanti da motivo di studio o di lavoro e tipologie assimilabili";

Art. 13 – LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA

1. Si considerano coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui si originano i rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli di cui al successivo art. 15;
 - b) locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
2. Agli stessi effetti di cui al comma 1 del presente articolo, si considerano le seguenti aree:
 - a) aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività, quali, a titolo esemplificativo, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all'aperto o le aree di stoccaggio di materiali o di prodotti;
 - b) aree coperte anche se aperte su almeno un lato, quali ad esempio porticati, tettoie di protezione merci o materie prime, ecc.

Art. 14 – COMMISURAZIONE DELLE SUPERFICI

1. Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo ai locali e alle aree di cui al precedente articolo. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
2. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso e per difetto al metro quadrato se la frazione è rispettivamente superiore/uguale o inferiore al mezzo metro quadrato.



Art. 15 – ESCLUSIONI E RIDUZIONI DELLE SUPERFICI

- 1 Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che, per loro natura, non possono produrre rifiuti per le loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:
 - I seguenti locali :
 - a) non allacciati ai servizi rete e/o privi di mobili e suppellettili;
 - b) non accessibili o non abitabili;
 - c) stabilmente muniti di attrezzature quali centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - d) di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - e) la parte di impianti sportivi, palestre, scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto (sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.);
 - f) locali delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
 - g) locali comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile;
 - h) edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci, e simili);
 - i) porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, caserme, comunità civili e religiose;
 - i) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,5;
 - l) balconi, terrazze esterne e scoperte;
 - m) cavedi di sola areazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
 - le seguenti aree:
 - a) impraticabili, in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - b) non presidiate, adibite a mero deposito di materiali in disuso.
 - c) adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti;
 - d) in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi.
- 2 Nella determinazione della superficie assoggettata a tariffa, non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilati, sia pericolosi che non pericolosi, alla gestione dei quali sono tenuti a provvedere i produttori in base alle norme vigenti, quali:
 - a) Le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, limitatamente alle porzioni di esse nelle quali vengono prodotti rifiuti speciali non assimilati smaltiti e recuperati a spese del produttore;
 - b) Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e le relative pertinenze (sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni rurali, dei locali e delle aree non strumentali dell'attività agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo agricolo);
 - c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del direttore



- sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;
- d) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
3. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la superficie complessiva oggetto della tariffa o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:
- | | |
|---|-----|
| - Autocarrozzerie | 30% |
| - Lavanderie a secco | 30% |
| - Autofficine, elettrauto, gommisti | 20% |
| - Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche | 20% |
| - Attività artigianali con verniciatura e lavorazione di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili) | 20% |
| - Laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici | 15% |
| - Produzioni di allestimenti ed insegne, distributori di carburanti, | 10% |
| - Autolavaggi, autorimessaggi | 10% |
4. Per eventuali situazioni ed attività non comprese fra quelle indicate ai commi precedenti, si fa ricorso a criteri di analogia.
5. Le esclusioni e riduzioni di superficie vengono accordate a richiesta di parte, a conclusione della relativa istruttoria tecnica ed a condizione che l'interessato alleggi idonea documentazione che attesti quanto richiesto.

Art. 16 – RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Per le utenze esterne al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato, per le quali permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani e assimilati nei contenitori posizionati sul territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione, la tariffa è ridotta del 60% .
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi imprevedibili impedimenti organizzativi o sindacali (astensioni scioperi ecc.) non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg., la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
3. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali, operanti quindi in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo annuale non superiore a sei mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza, autorizzazione,) si applica la tariffa della categoria corrispondente applicando un coefficiente di riduzione rapportato al periodo di conduzione e risultante dall'atto autorizzativo o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio.



4. Le riduzioni vengono accordate a richiesta di parte, debitamente documentata, a conclusione della relativa istruttoria.

Art. 17 – AGEVOLAZIONI

1. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate le agevolazioni previste dal Decreto legislativo 22/97 a favore delle utenze domestiche nella ripartizione dei costi del servizio.
2. Ferma restando la copertura integrale dei costi, nel rispetto della normativa vigente, sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dai commi successivi del presente regolamento.
3. Per le utenze domestiche che dispongano di giardino ad uso esclusivo e che provvedano al compostaggio dei residui derivanti da potature e sfalci unitamente alla frazione umida dei rifiuti urbani in composte ad uso domestico, è applicato uno sconto sulla parte variabile della tariffa, pari al 30 %. Lo sconto è applicato qualora ci sia effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
4. Per le utenze relative alle istituzioni scolastiche statali e non statali purché autorizzate e vigilate dallo stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto Ministeriale, a condizione che partecipino ai progetti comunali di educazione ambientale, con particolare riferimento alla raccolta differenziata, previa adozione degli atti amministrativi previsti dai competenti organi e verifica a consuntivo dei progetti realizzati applicata una riduzione sulla parte variabile del 50%.
5. Per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati, che il produttore comprova di avere avviato al recupero medesimo.
Al riguardo si stabilisce che:
 - la riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione specifica per la categoria;
 - la riduzione interviene sulla quota variabile della tariffa e non potrà essere superiore al 60%;
 - nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti al pubblico servizio ed i rifiuti di imballaggio;
6. Gli interessati sono tenuti a produrre, entro il 31 gennaio successivo, una dichiarazione, relativa all'anno precedente, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale, la quantità dei rifiuti avviati al recupero mediante attestazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.
7. Le riduzioni, qualora calcolate a consuntivo, comportano il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
8. Le agevolazioni vengono accordate a richiesta di parte, debitamente documentata, a conclusione della relativa istruttoria tecnica.
9. Potranno inoltre essere definite agevolazioni, legate agli obiettivi di raccolta differenziata che di anno in anno verranno stabiliti dall'Amministrazione comunale. Sarà altresì possibile stabilire incentivi alla pratica della raccolta differenziata, mediante l'attivazione di specifiche rilevazioni dei quantitativi di rifiuti conferiti in modo differenziato nelle Isole Ecologiche



Comunali. Tali agevolazioni saranno concesse dal Gestore annualmente a congruaggio previa verifica di idonea documentazione.

Art. 18 - CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% della tariffa dovuta.

Art. 19 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc., su strade piazze e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare all'Ente gestore il programma delle iniziative indicando le aree che si intende effettivamente impegnare o utilizzare e a provvedere, attraverso una convenzione con l'Ente gestore, alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso, provvedendo all'asporto dei rifiuti abbandonati dai frequentatori delle manifestazioni. Le aree saranno assoggettate, qualora non venga stipulata la convenzione sopraccitata, alla tariffa giornaliera di cui all'art.11 del presente regolamento.

Art. 20 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Il comune nell'ambito degli interventi socio assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente ai locali abitati e con esclusione di quelli subaffittati.
2. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali che concedono il sussidio, hanno titolo per la concessione di sussidio stesso, sono:
 - le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizioni di accertato grave disagio economico.
 - le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale.
3. Il sussidio non costituisce aggravio per le singole categorie di utenza, ma sarà finanziato direttamente dal servizio sociale del comune.

TITOLO IV

COMUNICAZIONI, VERIFICA DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, RIMBORSI E PENALITÀ

Art. 21- COMUNICAZIONI

1. I soggetti obbligati al pagamento della tariffa, come individuati dalle norme di legge e dal presente regolamento, devono presentare al gestore del servizio apposita comunicazione, di occupazione originaria o di variazione degli elementi costituenti presupposto di applicazione della tariffa, entro 30 giorni dall'avvenuta occupazione o dalla variazione.



2. Le comunicazioni avranno effetto dalla data di inizio occupazione o variazione. La comunicazione deve essere redatta su appositi moduli, ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della stessa.
3. Per le utenze domestiche, la denuncia originaria o di variazione deve contenere:
 - i dati identificativi del soggetto che la presenta (generalità e residenza);
 - il codice fiscale;
 - il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti. Per questi ultimi si considera, a norma del presente regolamento, un numero medio di occupanti pari a n. 2 unità;
 - l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree oggetto della denuncia e delle loro ripartizioni interne;
 - la data di inizio dell'occupazione o della conduzione, ovvero della variazione;
 - la sottoscrizione.
4. Limitatamente al numero dei componenti il nucleo familiare, il Gestore può intervenire direttamente variando gli elementi che determinano la composizione della tariffa, se le variazioni sono documentate e rilevate direttamente dall'anagrafe comunale.
5. Per le utenze non domestiche, la denuncia originaria o di variazione, deve contenere :
 - dati identificativi del soggetto che la presenta (codice fiscale, residenza, dati anagrafici, nome del legale rappresentante o altro);
 - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (scopo sociale, codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT, indirizzo della sede legale);
 - l'ubicazione, superficie, e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree oggetto della denuncia e delle loro ripartizioni interne;
 - la data di inizio dell'occupazione o della conduzione, ovvero della variazione;
 - la sottoscrizione.
6. La comunicazione di cessazione avrà effetto dalla data di cessazione dichiarata dall'interessato. La cessazione può avvenire anche a cura dell'ente gestore nella circostanza in cui siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali, a titolo d'esempio, cessazione di servizio in rete, subentri, decessi).
7. La comunicazione di cessazione dell'occupazione o della conduzione può essere presentata dai dichiaranti stessi o da loro famigliari, conviventi o incaricati, purché muniti di apposita delega.
8. La comunicazione di cessazione deve contenere:
 - a) dati identificativi del soggetto che la presenta (generalità e residenza);
 - b) la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
 - c) l'ubicazione dei locali o delle aree e la loro destinazione d'uso;
 - d) le generalità dell'eventuale subentrante o proprietario;
 - e) la data di presentazione;
 - f) la sottoscrizione.



- 9 Le comunicazioni con richieste di esclusioni, riduzioni, agevolazioni della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e, qualora accordate, gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
- 10 Gli effetti competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova comunicazione, fino a che persistono le condizioni richieste, fatto salvo i casi in cui gli effetti siano connessi alla presentazione di documentazione annuale.

Art. 22 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

1. Per facilitare l'utenza, il Gestore appronterà apposita modulistica, da mettere gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. All'atto della presentazione il Gestore rilascia ricevuta dell'avvenuta denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
3. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al Gestore appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.
4. Fatto salvo eventuali rettifiche da apportare in sede di verifica e controllo, i dati e gli elementi indicati nelle comunicazioni debitamente sottoscritte, autorizzano il Gestore a determinare la tariffa dovuta senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

Art. 23 – RIMBORSI

1. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale si è potuto accertare che sia cessata l'occupazione o la conduzione. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stata assoggettato a tariffa il subentrante medesimo.
2. L'utente può richiedere al gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art 24 – VERIFICA DELL'ENTRATA

1. Il Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione e riscossione della tariffa.
2. A tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private ed ogni altra documentazione atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere copia di planimetrie catastali, qualora, tali documenti non siano nella disponibilità del Gestore atte ad accertare le superfici occupate;
 - c) richiedere notizie, relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali e delle aree;



- d) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - e) utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze dell'ente gestore, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura di servizi erogati dal gestore medesimo;
 - f) verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utente, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
 - g) accedere alle banche dati in possesso del Comune e di altri uffici od Enti Pubblici nelle forme previste dalle disposizioni vigenti;
3. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detariffazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.
 4. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste predette i dipendenti del gestore del servizio, autorizzati dall'autorità competente, potranno accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici, salvi i casi d'immunità e di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.
 5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
 6. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 60 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Il gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art. 25– RISCOSSIONE E CONGUAGLI

1. Il gestore provvede alla emissione delle bollette e alla loro riscossione ordinaria secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente e dalla Convenzione o dal contratto di servizio.
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate, qualunque siano le modalità approntate dal gestore.
3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
4. L'addebito del servizio potrà essere incluso in una fattura unica comprendente anche importi dovuti per altri servizi effettuati dal gestore medesimo.
5. Il gestore, provvede, altresì, al recupero dei crediti e alla riscossione coattiva nei modi di legge.



Art. 26 – VIOLAZIONI E PENALITA'

1. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia il Gestore provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dagli articoli 50 e seguenti del Decreto 22/97.
2. Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal responsabile del competente servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate, tempi e modalità per la proposizione del ricorso.
3. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, il Gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dall'1 gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari, il Gestore si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'art. 24 comma 5.
4. Il pagamento della fattura deve esser effettuato entro il termine indicato dal gestore. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il gestore ha diritto di esigere sugli importi fatturati un corrispettivo, a titolo penale per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) del tasso legale maggiorato di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali.
5. Per ogni violazione del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da Euro 51,00 a Euro 258 con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 27 - TRIBUTO AMBIENTALE

1. Il tributo ambientale di cui all'art. 19 D.Lgs.504/92 non si applica sui servizi eventualmente erogati alle utenze non domestiche che non sono oggetto della articolazione tariffaria.

Art. 28 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2010.

Art. 29 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 5 febbraio 1997 n. 22, nel DPR n. 158 del del 27 aprile 1999 e nel d.lgs.152 del 3 aprile 2006.



Tabella A)

UTENZE DOMESTICHE	ka	Kd
Famiglia con 1 componente	0,80	1,00
Famiglia con due componenti	0,94	1,80
Famiglia con tre componenti	1,05	2,10
Famiglie con quattro componenti	1,14	2,40
Famiglie con cinque componenti	1,23	2,90
Famiglie con sei componenti	1,30	3,40

UTENZE NON DOMESTICHE	Kc	Kd
Categorie:		
Musei, biblioteche, scuole associazioni, luoghi culto	0,67	5,50
Cinematografi e teatri	0,37	3,00
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,56	4,55
Campeggi, distributori carburante impianti sportivi	0,20	2,50
Stabilimenti balneari	0,51	4,16
Esposizioni ed autosaloni	0,80	6,00
Alberghi con ristorante	1,20	9,85
Alberghi senza ristorante	0,95	8,32
Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, carceri, collegi	1,00	8,20
Ospedale	0,65	7,00
Uffici , agenzie, studi professionali	1,30	10,62
Banche ed istituti di credito	1,30	10,62
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta ed altri beni durevoli	1,20	9,85
Edicola, tabaccaio, plurilicenze , farmacia	1,20	9,85
Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti , tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,20	9,85
Banchi di mercato di beni durevoli	1,09	8,90
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, fabbro, idraulico, elettricista	0,82	7,62
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,90	7,90
Attività industriali con capannone di produzione	0,92	7,53
Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,92	7,53
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.	2,90	30,00
Mense, birrerie, amburgherie	2,90	30,00
Bar, caffè, pasticceria	2,80	28,00
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	16,55
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,10	32,00
Ipermercati di generi misti	2,15	17,64
Banchi di mercato generi alimentari	3,50	28,70
Discoteche night club	1,48	12,12



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to VIGNALI GIANLUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Pavullo li, 28/06/2010

IL MESSO COMUNALE
F.to Claudio Bonucchi

U.O. AFFARI ISTITUZIONALI
ASSISTENZA ORGANI COLLEGIALI
F.to Paola Morelli

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Pavullo li, 28/06/2010

U.O. AFFARI ISTITUZIONALI
ASSISTENZA ORGANI COLLEGIALI
Paola Morelli

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

-che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il ____09/07/2010 ____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Pavullo li

IL SEGRETARIO GENERALE